



REP. N. _____ **COMUNE DI OSIGLIA**

Provincia di Savona - REPUBBLICA ITALIANA

SCRITTURA PRIVATA

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'appalto del Servizio triennale di Manutenzione Invernale a corpo sulla
rete stradale comunale Stagioni invernali 2016/2019

Ditta:

Codice Fiscale:

con sede in:

Importo contrattuale: Euro

CIG:

* * *

L'anno il mese di il giorno

in Osiglia, nella sede comunale, Località Rossi, 2,

sono personalmente comparsi i Signori:

- **geom. Giorgio Fracchia** nato a Roccavignale il 23 maggio 1960, il quale dichiara
di intervenire nel presente atto come rappresentante del Comune di Osiglia, nella
sua qualità di responsabile del servizio tecnico manutentivo, autorizzato alla
stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000 e dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, domiciliato per la funzione esercitata presso il Comune di
Osiglia – Località Rossi, 2 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00341680098, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMUNE";

- **Sig.** nato a (.....)

il, residente in



Via/piazza..... cap.....

codice fiscale il quale interviene nella sua qualità di

Legale Rappresentante, amministratore Unico, dell'Impresa

..... con sede in

Via/piazza..... cap.....

codice fiscale / partita IVA n.....

quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo

di imprese) quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio

ordinario di imprese costituito con atto notaio in rep.

...../racc. in data tra essa medesima e le seguenti imprese

mandanti:

1) impresa con sede in, via, n.

codice fiscale e partita IVA

2) impresa con sede in, via, n.

codice fiscale e partita IVA

Detti componenti, della cui identità personale mi sono accertato, e senza la presenza

dei testimoni avendo le parti di comune accordo rinunciato col mio consenso perché

muniti dei requisiti di istruzione fissati dall'articolo 48 della legge notarile 16

febbraio 1913 n.89,


PREMESSO:

- che con deliberazione Giunta a Comunale n. del, veniva

approvato il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del Servizio di

manutenzione invernale a corpo sulla rete stradale comunale – Stagioni invernali

2016/2019 dell'importo complessivo Euro 66.000,00 di cui Euro 61.120,00 per



servizio soggetti a ribasso, di cui Euro 18.000,00 per costo personale ed Euro 4.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA nella misura di legge esclusa.

- che con determinazione del responsabile del servizio tecnico del Comune di Osiglia n° del si stabiliva di affidare l'appalto dei servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con il criterio di cui all'articolo 95 comma 4 lettera c e comma 5 del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara;

- che con determinazione del responsabile del servizio tecnico del Comune di Osiglia si prendeva atto dell'esito della gara svolta dalla centrale unica di committenza costituita presso il Comune di Millesimo in forma associata e si procedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Ditta di (.....), che ha offerto il ribasso del, come da offerta allegata al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

- che risulta decorso il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 oppure non è applicabile il termine dilatorio in quanto applicabile il comma 10 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, come da documentazione agli atti;


TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei servizi citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione



alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 2 - Ammontare del contratto - Finanziamenti

L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro)

di cui Euro per servizi, per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. salva la facoltà che compete all'Amministrazione di variare in più o in meno l'importo del servizio, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge ed è fatta salva la liquidazione finale.

La spesa è finanziata con fondi propri dell'Amministrazione e trova imputazione al capitolo "Servizio sgombero neve – prestazioni di servizi".

Articolo 3 - Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4 - Domicilio

L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di, all'indirizzo, presso

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi.

(nel caso di inizio post-contratto)

Il servizio ha decorrenza dalla prima prestazione del servizio (evento meteorologico



negativo) approvata dalla Stazione Appaltante, o in ogni caso dal 01.12.2016 e terminerà trascorsi nella primavera 2019. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante dal direttore dell'esecuzione autorizzato dal responsabile del procedimento.

(nel caso inizio servizio d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

Il servizio ha decorrenza dalla prima prestazione del servizio approvata dalla Stazione Appaltante, o in ogni caso dal 01.12.2016 e terminerà trascorsi nella primavera 2019, come da verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza in data..... prot. n. del

La consegna del servizio è disciplinata dall'art. 9 del Capitolato descrittivo e prestazionale d'appalto.

Articolo 6 - Penale per i ritardi

Nel caso di ritardato intervento nell'esecuzione del servizio sgombero neve e dei trattamenti preventivi antigelo, verrà applicata una penale pari al 1% dell'importo netto contrattuale del lotto per ogni Km di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione fino al massimale del 10% previsto per legge.

La penale come sopra quantificata e con le modalità previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del servizio e nella ripresa dell'esecuzione conseguente ad un'eventuale sospensione in proporzione al servizio ancora da eseguire. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la



sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016

Il Responsabile del procedimento, può per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti degli articolo 107 del D.Lgs. 50/2016

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento.

In ogni caso si intendono a carico dell'appaltatore ogni spesa occorrente alla esecuzione piena e perfetta del servizio.

L'appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 9 - Contabilità e pagamenti

La contabilità è predisposta in conformità alle disposizioni vigenti.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Le prestazioni saranno determinate a corpo.

L'importo a corpo, come indicato nelle tabelle dell'elenco prezzi e riferito ad ogni lotto, verrà pagato interamente a corpo a seguito dell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'art. 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale come segue:

- un acconto pari al 40% dell'importo contrattuale su fattura emessa entro il 31 dicembre con pagamento 30 giorni data fattura e/o 31 gennaio ;
- un secondo pagamento a saldo pari al 60% dell'importo contrattuale in ragione d'anno su fattura emessa entro il 31 maggio con pagamento 30



- giorni data fattura e/o 30 giugno;

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30 comma 5 e 6 del D.lgs 50/2016, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: acceso presso la Banca, filiale ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

E'/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il/i soggetto/i di seguito individuati:

.....
autorizzato/i ad operare sul conto sopra citato.


Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136/2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;




- ogni pagamento deve riportare il CIG;
- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136/2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Il Signor, nella sua qualità di della Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini contabili ogni comunicazione o documento contabile trasmesso a questo Ente, relativo al presente appalto, dovrà altresì riportare il numero di Impegno

.....- CIG.....;



Articolo 10 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2002.

Articolo 12 - Regolare esecuzione e verifica di conformità

Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini previsti nel presente contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Si applicano le disposizioni 16 del Capitolato descrittivo e prestazionale d'appalto.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento rate in acconto a a saldo per ciascun anno e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all'articolo 108 del D.Lgs 50/2016 ;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione circa i tempi di esecuzione;



- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento nell'esecuzione del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione stessa nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- transazioni non effettuate in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 108 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 14 - Controversie.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Savona con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, nei modi, termini e misura di cui all'art. 16 del Capitolato descrittivo e prestazionale d'appalto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

Articolo 16 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore è tenuto alla piena osservanza dei principi e delle misure generali di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

L'appaltatore ha sottoscritto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) predisposto dalla stazione appaltante oppure l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del DURVI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) predisposto dalla Provincia di Savona e deposita agli atti lo stesso documento rielaborato con proprie proposte integrative.

Articolo 17 - Requisiti





In relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, ai sensi dall'articolo 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e articolo 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

Si prende atto altresì che il soggetto appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti di cui all'articolo 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.


Per servizi/forniture "sensibili" nel caso siano già state acquisite le informazioni antimafia) si prende atto che con nota protocollo n. del sono state acquisite le informazioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159/2011.

(per servizi/forniture "sensibili" nel caso in cui siano state richieste le informazioni antimafia e le stesse non siano pervenute decorsi 45 giorni dalla richiesta o si proceda alla stipula in via d'urgenza in assenza delle informazioni comunque richieste)

Si prende atto:

- che con nota protocollo n. del sono state richieste le informazioni di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 159/2011;
- che sono decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui sopra e che si può procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza delle suddette informazioni al Prefetto;
- che, pertanto, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva e l'Amministrazione può recedere dallo stesso, fatto salvo il pagamento delle

prestazioni effettuate, qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.



Articolo 18 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'appaltatore NON abbia indicato, in sede di offerta, di voler subappaltare)

Non è ammesso il subappalto.

(qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, di voler subappaltare)

Previa autorizzazione della stazione appaltante, la parte del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta può essere subappaltata, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato descrittivo e prestazionale d'Appalto, dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 19 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di per l'importo di euro pari al per cento
dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

(in caso di riduzione della cauzione – possesso del certificato di qualità)

L'appaltatore ha usufruito della riduzione della cauzione nella misura del ____%
conformemente al disposto di cui al comma 7 dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.



La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui ai precedenti periodi, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al decreto ministeriale n. 123/2004.

Articolo 20 - Obblighi assicurativi.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di, come segue :


- per danni di esecuzione per un massimale di Euro (Euro);
- per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro (Euro).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale n. 123/2004.

(Articolo da inserire per appalti per cui si renda necessaria l'applicazione del Protocollo per lo sviluppo della legalità)

Articolo 21 - Clausole Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici

In ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la



trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto il 17 marzo 2015 tra la Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato, richiamato dal presente contratto, si prevedono le seguenti clausole contrattuali che si intendono esplicitamente accettate dall'appaltatore:

L'appaltatore è obbligato a comunicare al comune di Osiglia, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi di cui all'articolo 2 del Protocollo citato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

Il Comune di Osiglia si impegna a comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto precedente, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'articolo 93 comma 1 del decreto legislativo n. 159/2011;

Si prevede la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;

In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Provincia di Savona saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

L'appaltatore dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;



L'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità allo stesso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della prestazione, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione della prestazione;

L'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia al Comune di Osiglia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;

Il Comune di Osiglia procederà alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole di cui ai punti numero 1, 2 e 3 (clausola risolutiva espressa) 4, 5, 6, 7.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione della prestazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Documenti che fanno parte del contratto.

Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto e sono allo stesso materialmente allegati:

- l'offerta (allegato "A");
- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; (allegato "B");
- l'elenco prezzi (allegato "C");

che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della



stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

- Duvri; (ed eventuali integrazioni)
- Schemi grafici relativi alla composizione delle strade per ogni lotto
- Polizze di garanzia
- copia dell'articolo 2 del Protocollo per lo sviluppo della Legalità e della trasparenza degli atti pubblici citato all'articolo del presente contratto.

Articolo 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo n. 50/2016, il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104/2010.

Articolo 23 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai fini fiscali si prende atto che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Nel caso in cui si richiedesse la registrazione, quest'ultima sarà effettuata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.



La Ditta Aggiudicataria

Il responsabile del servizio